



**COMUNE DI MASAINAS**

---

*(Provincia di Cagliari)*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del \_\_/\_\_/\_\_*

---

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI.**

- CAPO I** DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.
- CAPO II** PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.
- CAPO III** DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.
- CAPO IV** FERETRI.
- CAPO V** TRASPORTO CADAVERI.
- CAPO VI** RISCONTRO DIAGNOSTICO.
- CAPO VII** RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO.
- CAPO VIII** PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO  
TERAPEUTICO.
- CAPO IX** AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.
- CAPO X** DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI.
- CAPO XI** COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI. DISPOSIZIONI  
TECNICHE GENERALI.
- CAPO XII** CAMERA MORTUARIA.
- CAPO XIII** SALA PER AUTOPSIE.
- CAPO XIV** OSSARIO COMUNE.
- CAPO XV** INUMAZIONE .
- CAPO XVI** TUMULAZIONE.
- CAPO XVII** CREMAZIONE.
- CAPO XVIII** ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.
- CAPO XIX** CONCESSIONI SEPOLTURE PRIVATE.
- CAPO XX** SOPPRESSIONE DEI CIMITERI .
- CAPO XXI** REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI.
- CAPO XXII** SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI.
- CAPO XXIII** POLIZIA INTERNA CIMITERI.
- CAPO XXIV** PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI.
- CAPO XXV** DISPOSIZIONI VARIE.
- CAPO XXVI** DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## **DISPOSIZIONI PRELIMINARI.**

### **Articolo 1 - Finalità**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e coordinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia mortuaria del cimitero di Masainas, in armonia con il DPR 10/09/1990, n.285 e con ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

### **Articolo 2 - Competenze del servizio**

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune.

Le attribuzioni relative sono esercitate dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Sanità e dell'Autorità Giudiziaria.

Il Sindaco esercita le funzioni inerenti la Polizia Mortuaria, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Pubblica e del Coordinatore Sanitario della ASL n.7, per quanto di competenza.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali anche in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 51 della legge 08/06/1990, n. 142.

Ai sensi del sopra citato articolo 51, spetta ai Dirigenti, o Responsabili del Servizio o Ufficio competente l'emissione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di Concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del presente Regolamento.

Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal Regolamento spettano ai Dirigenti, o Responsabili del Servizio o Ufficio competente, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 08/06/1990, n.142.

### **Articolo 3 - Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### **Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico**

Presso i cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) copia del presente Regolamento comunale;
- b) il registro di cui all'articolo 59 del presente regolamento;
- c) copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (articolo 54 del DPR 10/09/1990, n.285).
- d) copia dei provvedimenti sindacali con cui siano regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della legge 07/08/1990, n.241;
- f) il registro dei reclami e delle osservazioni.

## **CAPO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.**

### **Articolo 5 - Dichiarazione di morte**

La morte di una persona deve essere dichiarata all'Ufficiale di Stato Civile entro le 24 ore dal decesso.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Se la morte è avvenuta fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne siano informate.

In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dell'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine di cui sopra, all'Ufficiale di stato civile.

### **Articolo 6 - Denuncia della causa di morte**

---

**Comune di Masainas**  
**Regolamento di Polizia Mortuaria**

---

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5, i medici, a norma dell'articolo 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, RD 27/07/1934, n.1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne dà immediata comunicazione all'Unità Socio Sanitaria Locale.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del DPR 13/02/1964, n.185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del DPR 13/02/1964, n.185.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune all'Autorità Sanitaria Locale. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una ASL diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima invia copia della scheda di morte alla ASL di residenza.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la ASL deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio comunale contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 48 e 52.

#### **Articolo 7 - Comunicazione decessi dovuti a reati**

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

#### **Articolo 8 - Medico necroscopo**

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'articolo 141 del RD 09/07/1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla ASL.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario della ASL che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato articolo 141.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 12-13-14, e comunque non dopo le 30 ore.

#### **Articolo 9 - Rinvenimento parti di cadavere**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria la ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

#### **Articolo 10 - Autorizzazione alla sepoltura**

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'articolo 141 del RD 09/07/1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'articolo 9.

**Articolo 11 - Nati morti e prodotti abortivi**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'articolo 74 del RD 09/07/1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla ASL.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla ASL accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

**CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

**Articolo 12 - Periodo di osservazione**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02/12/1975, n.644 e successive modificazioni.

**Articolo 13 - Periodo di osservazione casi di morte improvvisa o apparente**

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo 12.

**Articolo 14 - Periodo di osservazione casi di morte per malattie infettive**

Nei casi la cui morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario della ASL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

**Articolo 15 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Coordinatore Sanitario della ASL adotta le misure cautelative necessarie.

**CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.**

**Articolo 16 - Locali per osservazione cadaveri**

Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia. In apposito locale dei cimiteri, distinto dall'obitorio, per il prescritto periodo di osservazione, devono essere ricevute le salme di persone :

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

**Articolo 17 - Obitori**

I cimiteri devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, o trattamento igienico-conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.

**Articolo 18 - Depositi ed obitori speciali**

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione od obitori presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

**Articolo 19 - Osservazione salme di persone cui sono somministrati nuclidi radioattivi**

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso della ASL in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del DPR 13/02/1964, n.185.

**Articolo 20 - Celle frigorifere per la conservazione cadaveri**

La ASL individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri.

Nel caso in cui l'obitorio e/o il deposito di osservazione vengano individuati nell'ambito di una struttura ospedaliera, l'onere di allestimento ed esercizio grava sul Comune;

Le celle frigorifere devono essere non meno di cinque.

**CAPO IV – FERETRI.**

**Articolo 21 - Deposizione cadavere nel feretro**

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito o avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

**Articolo 22 - Obbligo del feretro individuale**

Ogni feretro non può contenere che una sola salma.

Soltanto la madre e il neonato, morti all'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

**Articolo 23 - Caratteristiche dei feretri per inumazione**

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa non deve essere inferiore a 2 cm.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collanti di sicura e duratura presa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore della Sanità.

#### **Articolo 24 - Caratteristiche feretri per tumulazione**

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm; il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo.

Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

#### **Articolo 25 - Fornitura gratuita di feretri**

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per inumazione in fossa comune per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno viene stabilito previo accertamento da parte della Polizia Municipale.

### **CAPO V - TRASPORTO CADAVERI.**

#### **Articolo 26 - Trasporti funebri**

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue in carro chiuso.

#### **Articolo 27 - Vigilanza sui servizi di trasporto funebre**

Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

La ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

#### **Articolo 28 - Trasporti gratuiti**

Sono a carico del Comune i trasporti di salme per le persone non in grado di sostenere la spesa, previo accertamento da parte della Polizia Municipale, e sempre che la salma debba essere inumata e il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.

#### **Articolo 29 - Trasporto cadaveri prima del periodo di osservazione**

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### **Articolo 30 - Trasporto cadaveri deceduti per malattie infettive**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

### **Articolo 31 - Carri funebri**

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla ASL, che deve controllare almeno una volta l'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

### **Articolo 32 - Rimesse funebri**

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e dalle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore sanitario della ASL.

### **Articolo 33 - Orario per il trasporto**

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità di sosta delle salme in transito.

Il trasporto delle salme, fino a che non siano emanate disposizioni diverse, in base a quanto stabilito nel precedente Regolamento, dovrà essere eseguito:

- a) Nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio:  
dalle ore 8,00 alle ore 11,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30;
- b) Nei mesi di marzo, aprile e maggio:  
dalle ore 8,00 alle ore 11,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00;
- c) Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre:  
dalle ore 7,30 alle ore 11,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30.

Per esigenze eccezionali di igiene pubblica la ASL potrà prescrivere il trasporto in ore notturne, in base alle vigenti disposizioni.

### **Articolo 34 - Trasporto cadaveri**

L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

### **Articolo 35 - Trasporto cadaveri fuori dal cimitero**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

### **Articolo 36 - Trasporto morti per malattie infettive**

Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'articolo 34 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 24 e 41 seguendo le prescrizioni degli articoli 30 e 42.

### **Articolo 37 - Trasporto morti per malattie infettive da o per l'estero**

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 39 e 40 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco pubblicato

dal Ministero della Sanità.

**Articolo 38 - Trasporto salme per cremazione**

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'articolo 34.

**Articolo 39 - Trasporto salme all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con RD 01/07/1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione.

Nel primo caso si applicano le prescrizioni cui all' articolo 27 del DPR 10/09/1990, n.285.

Nel secondo caso si applicano le prescrizioni cui agli articoli 28 e 29 dello stesso decreto.

In entrambi, nei casi di morti per malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.

**Articolo 40 - Norme generali per i trasporti**

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio secondo le prescrizioni di cui al precedente articolo 24.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'articolo 37 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

**Articolo 41 - Feretri speciali per trasporto in altro comune**

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 24, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

**Articolo 42 - Trasporto salme in periodi diversi**

Per il trasporto di cui all'articolo 40, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

**Articolo 43 - Autorizzazione al trasporto**

L'incaricato al trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

**Articolo 44 - Trasporto cadaveri destinati allo studio**

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche si eseguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio per i trasporti funebri incaricato, dopo averne

data comunicazione scritta al Sindaco.

**Articolo 45 - Trasporto ossa o resti umani**

Il trasporto di ossa umane o di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 36 e 39 non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme di cui agli articoli 36 e 39.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

**CAPO VI - RISCONTRO DIAGNOSTICO.**

**Articolo 46 - Riscontro diagnostico**

Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15/02/1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute nell'ospedale, nelle cliniche e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Coordinatore Sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

**Articolo 47 - Riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività**

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del DPR 13/02/1964, n.185, in quanto applicabili.

**Articolo 48 - Comunicazioni su riscontri diagnostici**

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 6. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 7.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del T.U. delle leggi sanitarie, RD 27/07/1934, n.1265 e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

**CAPO VII - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO.**

**Articolo 49 - Rilascio cadaveri a scopo di studio**

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40-41-42 e 43 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10/09/90, n.285.

**Articolo 50 - Rilascio ossa a scopo di studio**

Il Coordinatore sanitario della ASL, su richiesta scritta di direttori di sale anatomiche, può autorizzare la consegna ad istituti universitari di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

---

**Comune di Masainas**  
**Regolamento di Polizia Mortuaria**

---

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

### **CAPO VIII - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO**

#### **Articolo 51 - Prelievo parti di cadaveri**

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge 02/12/1975, n.644 e successive modificazioni.

### **CAPO IX - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.**

#### **Articolo 52 - Autopsie**

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore Sanitario della ASL o delle ASL interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 6.

Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulti una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario della ASL competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del T.U. delle leggi sanitarie, RD 27/07/1934, n.1265 e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'articolo 47.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dalla autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria.

#### **Articolo 53 - Trattamenti per l'imbalsamazione**

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore Sanitario della ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

#### **Articolo 54 - Imbalsamazione cadaveri portatori di radioattività**

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del DPR 13/02/1964, n. 185, in quanto applicabili.

#### **Articolo 55 - Trattamento antiputrefattivo**

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 42 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 12, 13, 14.

### **CAPO X - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI.**

#### **Articolo 56 - Cimiteri**

Il Comune di Masainas è dotato di un cimitero in cui, a norma dell'articolo 337 del T.U., delle leggi sanitarie, RD 27/07/1934, n.1265, è ubicato un reparto a sistema di inumazione.

#### **Articolo 57 - Destinazione cimiteri**

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione :

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri comunali;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 11;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

#### **Articolo 58 - Gestione Cimiteri.**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che li esercita a mezzo del Responsabile l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Coordinatore Sanitario della ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 59 - Servizio di custodia**

Presso i cimiteri comunali è assicurato un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 10; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, l'età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

#### **Articolo 60 - Registri cimiteriali**

I registri indicati nell'articolo 59 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

### **CAPO XI - COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI.DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI.**

#### **Articolo 61 - Planimetrie cimiteri**

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state approntate modifiche ed ampliamenti.

#### **Articolo 62 - Progetti di ampliamento**

I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie vigenti.

#### **Articolo 63 - Relazione tecnico-sanitaria**

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Tale relazione deve contenere la descrizione della area, delle vie d'accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

#### **Articolo 64 - Zona di rispetto**

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del T.U. delle leggi sanitarie, RD 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Nell'ampliamento del cimitero esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a metri 50.

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

#### **Articolo 65 – Determinazione della Superficie dei lotti**

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.

Se il tempo di rotazione è stato fissato per il periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'articolo 89. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

#### **Articolo 66 - Superficie dei lotti**

Nell'area di cui all'articolo 65, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di osari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio.
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

#### **Articolo 67 - Servizi igienici cimitero**

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto ai cimiteri.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

#### **Articolo 68 - Recinzione**

Il cimitero deve essere recintato, lungo il perimetro, da un muro avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

#### **Articolo 69 - Aree concesse a sepolture private**

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo le norme e le condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 70 - Sepolture private**

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione della durata di 15 o, in alternativa, della durata di 30 anni dalla data della sepoltura;
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di **45 (quarantacinque anni)**. Il termine decorre dalla data di concessione. Detto termine non si applica per le concessioni riguardanti sepolture precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.
- c) **nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali provvisorie (loculi) per la durata massima di 18 (diciotto mesi). Il termine decorre dalla data di concessione.**
- d) **nell'uso temporaneo di aree (nella parte nuova del cimitero), per la realizzazione di tombe di famiglia composte da un numero di loculi compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 6, per la durata di 99 (novantanove anni) dalla data della concessione;**
- e) **nell'uso temporaneo di aree (nella parte vecchia del cimitero), per la realizzazione di tombe private composte da un numero di colombari non superiore a 2, per la durata di 99 (novantanove anni) dalla data della concessione;**
- f) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di **99 (novantanove anni)** dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
- g) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di **99 (novantanove anni)** dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
- h) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate per la costruzione di cappelle, tombe di famiglia e di collettività, prima dell'entrata in vigore del DPR 21/10/1975, n.803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione salvo quanto previsto dalla lett. c).

Per le concessioni di cui al comma precedente dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito dalle tariffe di cui alla Tabella (**allegato "A"**) al presente regolamento.

Le concessioni medesime, escluse quelle di cui alla lettera g), possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale.

Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e le inumazioni, sia per le estumulazioni e le esumazioni

### **CAPO XII - CAMERA MORTUARIA.**

#### **Articolo 71 - Camera mortuaria**

Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

#### **Articolo 72 - Caratteristiche camera mortuaria**

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice o da altro materiale facilmente lavabile, il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

### **CAPO XIII - SALA PER AUTOPSIE.**

### **Articolo 73 - Sala per autopsie**

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'articolo 72.

Nella sala, munito di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido e innocuo smaltimento, nonchè di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione

## **CAPO XIV - OSSARIO COMUNE.**

### **Articolo 74 - Ossario comune**

Ogni cimitero è dotato di ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 89 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

## **CAPO XV – INUMAZIONE.**

### **Articolo 75 - Campi di inumazione**

I campi destinati all'inumazione, all'aperto e al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

### **Articolo 76 - Divisione campi inumazione**

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e la utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

### **Articolo 77 - Fosse di inumazione**

Ogni fossa di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa. L'istanza dovrà contenere il nome e cognome del defunto, la data di morte, lo schizzo grafico del segno funerario con le relative dimensioni, il testo dell'epigrafe e tutte le altre notizie che fossero necessarie. Queste concessioni si intendono però cessate con l'ordinario rinnovamento delle fosse per nuove inumazioni e potranno essere rinnovate **per un periodo variabile tra i 15 ed 30 anni**, se non si porranno ragioni di spazio, **previo pagamento di un corrispettivo stabilito nell'allegato "A" (tabella tariffe)**. Sarà facoltà del comune destinare apposito spazio del cimitero per le inumazioni comprendenti un periodo superiore a quelli stabiliti nel presente regolamento, mediante concessione da fissarsi di volta in volta oppure all'atto di tale destinazione, e **previo il pagamento di un corrispettivo da calcolarsi nel rispetto delle tariffe stabilite nell'allegato "A" (tabella tariffe)**. Scaduta

l'epoca della concessione i parenti hanno diritto di ritirare le lapidi ed i monumenti, che se non saranno ritirati rimarranno di proprietà del comune. Se durante il periodo della concessione, alle lapidi o ai monumenti, non venissero fatte dagli interessati le necessarie richieste riparazioni, cesserà senz'altro la concessione ed il comune entrerà in possesso delle lapidi e dei monumenti la cui utilizzazione ed il cui ricavato Scaduta l'epoca della concessione i parenti hanno diritto di ritirare le lapidi ed i monumenti, che se non saranno ritirati rimarranno di proprietà del comune. Se durante il periodo della concessione, alle lapidi o ai monumenti, non venissero fatte dagli interessati le necessarie richieste riparazioni, cesserà senz'altro la concessione ed il comune entrerà in possesso delle lapidi e dei monumenti la cui utilizzazione ed il cui ricavato dovranno servire soltanto al miglioramento ed all'abbellimento del cimitero.

### **Articolo 78 - Caratteristiche fosse**

**Comune di Masainas**  
**Regolamento di Polizia Mortuaria**

---

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

**Articolo 79 - Profondità fosse**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

**Articolo 80 - Fosse inumazione cadaveri di bambini**

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

**Articolo 81 - Caratteristiche casse per inumazione**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno aventi le caratteristiche previste dall'articolo 23 del presente regolamento.

**CAPO XVI - TUMULAZIONE.**

**Articolo 82 - Tumulazioni**

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti, preferibilmente in 3 file, con un massimo di 4 file.

I loculi sono classificati:

1. di prima categoria, corrispondente alla seconda fila da terra;
2. di seconda categoria, corrispondente alla prima fila da terra;
3. di terza categoria, corrispondente alla terza fila da terra;
4. di quarta categoria, corrispondente alla quarta fila da terra.

Le celle saranno concesse in rigoroso ordine progressivo secondo lo schema seguente:

	4	8	12	
	3	7	11	
	2	6	10	
1	5	9	Etc..	

Le tariffe di concessione dei loculi verranno aggiornate, lotto per lotto, all'atto della costruzione.

Le celle di recupero verranno concesse con le tariffe vigenti ridotte del 30%.

Per ottenere la concessione di una cella interessato deve produrre istanza in carta legale, indirizza al Sindaco, corredata della ricevuta di versamento alla tesoreria comunale (in un'unica soluzione) della quota dovuta in base alla tariffa vigente.

Le tariffe attuali sono quelle riportate nella Tabella allegata al presente Regolamento.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas e devono essere in grado di mantenere nel tempo tali profondità.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare la eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

#### **Articolo 83 - Caratteristiche casse per tumulazione**

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 24 e 41 del presente regolamento.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero neutralizzare i gas della putrefazione.

### **CAPO XVII - CREMAZIONE.**

#### **Articolo 84 - Cremazione cadaveri**

Per la costruzione di eventuale crematorio - che dovrà avvenire all'interno del cimitero - e per la cremazione dei cadaveri si osservano le norme contenute negli articoli 78- 79-80 e 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10/09/1990, n.285.

### **CAPO XVIII - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.**

#### **Articolo 85 - Esumazione ordinarie**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10/09/1990, n.285.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

#### **Articolo 86 - Esumazioni straordinarie**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall' autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario della ASL e dell'incaricato del servizio di custodia.

#### **Articolo 87 - Periodo per le esumazioni**

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Articolo 88 - Ossa provenienti da esumazione**

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'articolo 45.

Dell'esumazione sarà data notizia, almeno un mese prima, a cura del Sindaco e su segnalazione del custode, ai familiari per l'eventuale domanda di cui al comma precedente.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al DPR 10/09/1982, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

**Articolo 89 - Estumulazioni ordinarie**

Le estumulazioni, quando non si tratta di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 82 del DPR 10/09/1990, n.285.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Coordinatore sanitario.

**Articolo 90 - Divieto di riduzione salme tumulate.**

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del Codice Penale.

**Articolo 91 - Estumulazioni straordinarie.**

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

**Articolo 92 - Norme per le estumulazioni.**

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'articolo 86 del presente regolamento.

**CAPO XIX - CONCESSIONI SEPOLTURE PRIVATE.**

**Articolo 93 - Sepolture private**

**Le aree cimiteriali per la realizzazione di tombe private da non più di 2 (due) loculi, sono individuate nella planimetria cimiteriale (Tav. 4 bis), come aree parzialmente disponibili nella parte più antica del cimitero, già destinata a tale scopo, recuperando le porzioni ancora libere o quelle rese libere a seguito delle estumulazioni.**

**Le aree per la realizzazione di tombe di famiglia composte da un numero di loculi compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 6, sono individuate nella parte nuova del cimitero, in posizione attigua alla parte preesistente, come illustrato nel grafico (Tav. 4 bis).**

La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate nell'articolo 70 del presente regolamento.

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

1. la natura della concessione e la sua identificazione;
2. la sua durata;
3. la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, gli organi, del concessionario;
4. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
5. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;

---

**Comune di Masainas**  
**Regolamento di Polizia Mortuaria**

---

6. la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista dall'allegata tabella;
  7. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", nè per disposizione testamentaria. Ogni la natura della concessione e la sua identificazione;
  2. la sua durata;
  3. la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, gli organi, del concessionario;
  4. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  5. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
  6. la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista dall'allegata tabella;
  7. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", nè per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune ed in tale caso sono validi gli effetti di cui al successivo articolo 100.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento.

Fra i casi di decadenza della concessione vi è l'obbligo di costruire la sepoltura entro il termine stabilito con l'atto di concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

**Nei casi di retrocessione o revoca della concessione, il concessionario può vantare il rimborso di un'importo corrispondente a 4/10 di quanto a suo tempo versato per il rilascio della concessione in uso dell'area.**

#### **Articolo 94 - Concessionari.**

Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti o Istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di uso della sepoltura spetta alle persone dei concessionari e dei loro familiari od eredi.

Nelle sepolture private, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, può essere autorizzata l'uso della sepoltura di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia.

#### **Articolo 95 - Concessioni a collettività, enti o istituzioni**

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti o istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

#### **Articolo 96 - Modalità di concessione**

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il cimitero, il tipo di concessione richiesta e, se la richiesta viene provvisoriamente presentata da terzi, il concessionario.

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni previste dal presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda medesima.

Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo

solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono state destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi nei seguenti casi:

- a) di persone anziane che dimostrino di non avere parenti o eredi che possano provvedere.
- b) di chi richieda la concessione in occasione della sepoltura e i posti disponibili siano destinati ad accogliere il coniuge o parente di 1° grado del defunto per cui la concessione è richiesta.

#### **Articolo 97 - Vigilanza del Sindaco**

Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.

Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria e del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

#### **Articolo 98 - Durata e decorrenza delle concessioni**

Tutte le concessioni per sepolture private di cui al presente regolamento hanno la durata prevista dall'articolo 70, salvo rinnovo, con decorrenza dalla data del contratto e previo il pagamento della tariffa prevista dalla tabella "A", allegata al presente regolamento.

Il Comune provvederà a segnalare al concessionario la scadenza della concessione, che potrà essere rinnovata solo dopo la scadenza medesima.

Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fossero reperibili, la segnalazione verrà eseguita mediante pubbliche affissioni all'Albo Pretorio del Comune e presso il Cimitero.

Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

#### **Articolo 99 - Decadenza della concessione**

La concessione decade di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza, quando :

- a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata data;
- b) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto, salvo proroga concessa dalla Giunta Comunale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

Il Sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mezzo di messo comunale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

#### **Articolo 100 - Effetti della decadenza o scadenza della concessione**

In ogni caso di decadenza o scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'articolo 934 del Codice Civile.

#### **Articolo 101 - Progetti per sepolture private**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'U.T.C. su conforme parere della Commissione edilizia e del Coordinatore sanitario della ASL.

I disegni di progetto devono essere redatti in piante, sezioni e prospetti:

- in scala 1 : 100 per la costruzione di edicole o cripte;
- in scala 1 : 100 per la costruzione di monumenti e tombe private singole o di famiglia;
- in scala 1 : 50 per la posa di lapidi.
- **Relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche e tipologiche dell'intervento proposto**

I progetti devono avere caratteristiche di particolare pregio artistico adeguato alla dignità del luogo.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero, né tantomeno invadere i viali.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale.

Le variazioni essenziali al progetto, anche in corso d'opera, devono essere approvate a norma del primo comma.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dal Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale, lapidi, ricordi e similari.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

**L'altezza massima delle cappelle gentilizie o tombe di famiglia, misurata dal piano di campagna all'intradosso della copertura non potrà essere superiore a mt. 3,50 ed inferiore a mt. 3,00;**

**L'altezza massima delle tombe private (consentite esclusivamente per un numero di loculi non superiore a due), misurata dal piano di campagna all'intradosso della copertura, non potrà essere superiore a mt. 2,00 ed inferiore a mt. 1,70;**

**Le cappelle gentilizie potranno essere realizzare su 1 (una) o 2 (due) file di loculi, ognuna delle file potrà essere costituita da non più di 3 (tre), loculi;**

**E' fatto obbligo ai richiedenti di tenere conto della tipologia costruttiva delle tombe o cappelle esistenti nell'area d'intervento, al fine di proporre soluzioni progettuali che garantiscano e preservino la continuità delle soluzioni architettoniche esistenti;**

Il concessionario, a pena di decadenza della concessione, deve presentare il progetto costruzione della tomba di famiglia entro dodici mesi dalla data di concessione dell'area, nonché dare inizio ai lavori di costruzione entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione a costruire, e portarli a termine entro due anni dall'inizio.

**Il concessionario di area per sepolture private che non rispetti i termini di cui al punto precedente, perde il diritto all'area, la quale torna in disponibilità all'Amministrazione Comunale. Ai perdenti il diritto, sarà riconosciuto un rimborso parziale pari a 4/10 dell'importo a suo tempo versato;**

**Ai concessionari di area per sepolture private è fatto divieto occupare spazi attigui all'area concessa, senza preventiva autorizzazione. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere trasportati in discarica autorizzata. Le operazioni di ripulitura devono essere eseguite in modo tale da evitare spargimento di materiali lungo i viali e senza arrecare danni alle strutture esistenti. I materiali occorrenti per la realizzazione delle opere oggetto di concessione devono essere introdotti già lavorati e depositati negli spazi autorizzati. E' fatto divieto ai concessionari di area per sepolture private, esercitare attività edili all'interno dell'area cimiteriale nei giorni festivi ed in particolare nel periodo compreso tra il 25 Ottobre ed il 10 Novembre (prossimità delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti).**

#### **Articolo 102 - Manutenzione delle sepolture private**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile o opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere, per spese di manutenzione, un contributo pari al 15% del costo reale delle sepolture private medesime, per come indicato nella Tabella C allegata al presente regolamento, in ragione del tipo di concessione e numero dei posti assegnati.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

1. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
2. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
3. l'ordinaria pulizia;
4. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

#### **Articolo 103 - Sepolture private abbandonate**

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

#### **Articolo 104 - Revoca delle concessioni**

---

**Comune di Masainas**  
**Regolamento di Polizia Mortuaria**

---

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo 103.

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Comunale notificata agli interessati a mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di sei mesi.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare eventuali opposizioni.

**Articolo 105 - Effetti della revoca delle concessioni**

Trascorsi i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il Coordinatore Sanitario della ASL, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

**Articolo 106 - Concessioni anteriori al DPR 21/10/1975, n.803**

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21/10/1975, n.803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'articolo 98 del DPR 10/09/1990, n.285.

**CAPO XX - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI.**

**Articolo 107 - Soppressione cimiteri**

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli 96-97-98 e 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10/09/1990, n.285.

**CAPO XXI - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI.**

**Articolo 108 - Reparti speciali**

Per l'eventuale previsione di reparti speciali e separati si applicano le disposizioni previste dall'articolo 100 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10/09/1990, n.285.

**CAPO XXII - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI.**

**Articolo 109 - Sepolcri privati fuori dal cimitero**

Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri si osservano le norme previste dagli articoli 101- 102- 103-104 e 105 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10/09/1990, n.285.

**CAPO XXIII - POLIZIA INTERNA CIMITERI.**

**Articolo 110 - Orario apertura**

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa agli ingressi del cimitero medesimi.

Fino a che non siano emanate disposizioni diverse, in base a quanto stabilito nel precedente Regolamento, i cimiteri saranno aperti:

- a) il mercoledì ed il sabato:

dalle ore 8,00 alle ore 11,30;

- b) il giovedì e tutti i giorni festivi (incluso il 2 novembre):

dalle ore 8,00 alle ore 11,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30;

Nei giorni feriali e nelle ore diverse da quelle sopraindicate il cancello d'ingresso rimarrà chiuso.  
La cappella pubblica del cimitero sarà aperta soltanto durante il tempo dei riti sacri.  
Il Sindaco potrà concedere permessi in via d'eccezione in forme diverse da quelle stabilite.

#### **Articolo 111 - Divieto d'ingresso**

E' vietato l'ingresso nei cimiteri:

- a) ai minori di 14 anni, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

#### **Articolo 112 - Riti religiosi**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

#### **Articolo 113 - Circolazione di veicoli**

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero.

Il Sindaco può autorizzare altresì la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese addette al Cimitero, previa la fissazione dei percorsi e orari.

#### **Articolo 114 - Divieti speciali**

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale del cimitero;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi;
- e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) scattare fotografie od effettuare riprese senza preventiva autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) chiedere elemosina;
- k) assistere alla esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;

I divieti precedenti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Si applicano, da parte del personale addetto alla custodia, le sanzioni previste dal successivo articolo 132.

#### **Articolo 115 - Epigrafi e segni speciali**

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Il Sindaco potrà anche concedere che siano collocati speciali segni funerari nel lato interno del muro di cinta del cimitero o nei posti che saranno stabiliti dallo stesso Sindaco.

Tali segni funerari, lapidi od epigrafi, riservati specialmente agli abitanti del comune molti altrove, dovranno essere di dimensione non superiore a metri 1,80 per metri 0,50.

La concessione sarà soggetta alle stesse norme di massima di cui all'articolo 77, avrà la durata di anni 10 e comporterà il pagamento di un corrispettivo in tariffa pari a lire \_\_\_\_\_, salvo per casi eccezionali di provvede-

re di volta in volta.

**Articolo 116 - Ricordi e omaggi floreali**

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, dei barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Il giardino non potrà in ogni caso occupare uno spazio superiore a metri 0,50 per metri 1,00.

Se il giardino è circondato da cancelletti di metallo l'altezza di questi non dovrà essere superiore a metri 0,40, e dovrà essere versato un corrispettivo in tariffa per la concessione pari a lire \_\_\_\_\_.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si disporrà la rimozione.

**Articolo 117 - Divieto di coltivazione**

Ogni coltivazione nel recinto del Cimitero è rigorosamente vietata.

Il Sindaco potrà autorizzare, dietro regolare domanda, la coltivazione di fiori e piante secondo quanto stabilito dall'articolo precedente, ma tale concessione cessa con l'ordinario rinnovamento decennale delle fosse.

**Articolo 118 - Pulizia interna**

Le strade interne del cimitero, i viali e gli altri spazi fra le sepolture dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro rifiuto o impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.

**Articolo 119 - Esecuzione lavori da parte dei concessionari**

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, manutenzioni - i concessionari dovranno ottenere le preventiva approvazione del progetto relativo e il rilascio di apposito permesso.

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, dovranno attenersi scrupolosamente all'osservanza delle prescrizioni impartite con l'apposito permesso.

Gli esecutori dei lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

**Articolo 120 - Recinzione aree**

Durante l'esecuzione dei lavori privati si dovrà procedere alla recinzione degli spazi assegnati.

E' vietato occupare spazi attigui senza la preventiva autorizzazione.

**Articolo 121 - Trasporto materiale**

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio di personale deve essere seguito l'itinerario pre-stabilito dal custode.

I materiali di scavo, di demolizione devono essere di volta in volta trasportati alla pubblica discarica.

**Articolo 122 - Orario di lavoro**

I giorni e l'orario durante i quali possono essere eseguiti lavori sono fissati dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa agli ingressi dei cimiteri.

**Articolo 123 - Vigilanza e collaudo**

L'Amministrazione Comunale controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi accordati e le prescrizioni del presente regolamento; essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

Le opere una volta ultimate sono soggette al collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale

**CAPO XXIV - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI.**

**Articolo 124 - Addetti ai cimiteri**

Il personale addetto al cimitero è quello risultante dalla dotazione organica del Comune.

Esso dipende, fatta salva la competenza del Coordinatore Sanitario della ASL, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

**Articolo 125 - Custode**

Il custode conserva le chiavi degli ingressi e dei locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore di apertura al pubblico della struttura.

Il custode detiene i registri di cui agli articoli 59 e 60 del presente regolamento e vigila su tutte le operazioni che vengono all'interno del cimitero.

In particolare provvede :

- a) a ritirare, per ogni feretro ricevuto e conservare presso di sè, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale di incassatura di salma o resti mortali;
- b) ad aggiornare i registri con i dati di cui all'articolo 59;
- c) a sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) ad assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- e) ad assistere e sorvegliare, insieme al responsabile del Servizio Sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendo il relativo verbale, nonchè, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengano eseguite nel cimitero;
- f) a tenere aggiornata, con appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- g) a vietare qualsiasi lavoro o intervento sulle tombe senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità e i progetti approvati;
- h) a custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- i) a segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- j) a denunciare al Sindaco e al Coordinatore Sanitario della ASL qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel Cimitero;
- k) ad attenersi a tutte le prescrizioni che venissero impartite dal Sindaco o dal Responsabile dell'U.T.C. o dal Coordinatore Sanitario della ASL e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.
- l) ad applicare le sanzioni previste dal successivo articolo 132, dandone comunicazione al Responsabile dell'U.T.C..

**Articolo 126 - Compiti necroforo.**

Il necroforo, oltre a coadiuvare il custode nelle operazioni di cui all'articolo precedente, adempirà ai seguenti servizi principali:

- a) l'escavazione delle fosse per le inumazioni e la sepoltura delle salme nei campi;
- b) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa;
- d) provvedere alle operazioni di pulizia di tutto il cimitero e alla cura delle piante e dei fiori nelle zone pertinenti;
- e) provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma nel feretro;
- f) fornire ausilio agli operatori delle imprese di pompe funebri a caricare e scaricare la salma dal carro funebre;

**Articolo 127 - Doveri specifici personale cimitero**

Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

In servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose.

E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. E' parimenti vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

**CAPO XXV - DISPOSIZIONI VARIE.**

**Articolo 128 - Decesso su navi o aeromobili**

Per i decessi verificatisi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale si applicano le norme previste

dall'articolo 33 del DPR 10/09/1990, n.285.

**Articolo 129 - Imprese pompe funebri: funzioni.**

Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie dei defunti, sia presso gli uffici comunali che enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) prestare eventuali cure alla salma;
- d) effettuare il trasporto di salme;

Per l'esercizio di tali attività è necessario che l'impresa di pompe funebri sia in possesso delle relative licenze e, in particolare :

- a) essere iscritta al registro della Camera di Commercio come "impresa di onoranze e trasporti funebri";
- b) essere in possesso di "autorizzazione al commercio di bare, casse, contenitori mortuari comunque denominati ed ogni articolo ed arredo funerario direttamente connesso alle onoranze funebri pertinenti al decesso di persone";
- c) essere in possesso di autorizzazione di polizia rilasciata ai sensi dell'articolo 115 del T.U.L.P.S. per l'esercizio di "agenzia d'affari per disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persona e inerenti le onoranze funebri ed espletamento delle pratiche amministrative inerenti al servizio funebre";
- d) in caso di effettuazione diretta del trasporto di salme, essere intestatari di carro funebre abilitato con certificato di idoneità igienica, rilasciato dalla ASL ai sensi dell'articolo 20 del DPR 10/09/1990, n.285, nonché del provvedimento del Sindaco concernente l'individuazione della rimessa del carro funebre, ai sensi del citato DPR 10/09/1990, n.285.

Nell'assolvimento delle loro incombenze, le imprese di pompe funebri devono, inoltre, attenersi a tutte le norme previste dal presente regolamento e alle altre disposizioni di legge in tema di polizia mortuaria e igiene pubblica.

**Articolo 130 - Imprese pompe funebri: divieti.**

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine ad onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

**CAPO XXVI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.**

**Articolo 131 - Prescrizioni Ministero della Sanità**

Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con la ASL, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 10/09/1990, n.285.

**Articolo 132 - Sanzioni**

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è assoggettata a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con RD 27/07/1934, n.1265, come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12.7.1961, n.603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24/11/1981, n.689.

**Articolo 133 - Abrogazione norme precedenti**

Il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 28/03/201, è abrogato. Il Presente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.        del    /    / sostituisce integralmente le disposizioni precedentemente adottate.

---

**Comune di Masainas**  
**Regolamento di Polizia Mortuaria**

---

E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il DPR 10/09/1990, n.285.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel RD 09/12/1926, n.2389, convertito con legge 15/03/1928, n.833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con D.M. del 15.12.1927.

**Articolo 134 - Concessioni pregresse per tombe di famiglia**

Le concessioni per tombe di famiglie, assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione medesimo.

**Articolo 135 - Sepolture private pregresse**

Per quanto riguarda le sepolture private pregresse, a sistema di tumulazione, costruite dal Comune (loculi) e per le quali non risulti essere stato stipulato un relativo atto di concessione, il Comune, per il tramite dell'Ufficio Tecnico, procederà ad un censimento delle sepolture medesime, utilizzando anche i dati contenuti nei registri di morte presenti nei cimiteri; tale censimento verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e presso i Cimiteri.

**Articolo 136 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme di cui al DPR 10/09/1990, n.285, al T.U. delle leggi sanitarie approvato con RD del 27/07/1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra norma vigente.

**Articolo 137 - Decorrenza**

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto comunale, salvo quanto previsto dall'articolo 345 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/1934, n.1265.

---

